

**TER HELL PLASTIC GMBH**  
**TER HELL PLASTIC PE-DISTRIBUTION GMBH**

**Condizioni generali di acquisto**

(Ultima modifica: 01/06/2004)

**I. Principi generali - ambito di applicazione**

1. Solo le nostre condizioni di acquisto sono riconosciute e applicate. Condizioni del fornitore diverse o in contraddizione con le nostre non vengono riconosciute se non diversamente dichiarato per iscritto. Le nostre condizioni di acquisto si applicano anche quando accettiamo la consegna del fornitore pur sapendo dell'esistenza di condizioni di acquisto del fornitore diverse o in contraddizione con le nostre.
2. Tutti gli accordi presi tra noi e il fornitore ai fini dell'esecuzione del presente contratto devono essere inclusi per iscritto nel presente contratto.
3. Le nostre condizioni di acquisto si applicano agli imprenditori come definiti all'art. 14 del Codice civile tedesco, a persone giuridiche di diritto pubblico e a fondi speciali di diritto pubblico.
4. Le nostre condizioni di acquisto si applicano anche a tutte le future operazioni commerciali concluse con il fornitore.

**II. Offerta - accettazione**

1. Un'ordine si intende ufficialmente registrato quando il fornitore ne accetta tutte le parti, incluse le presenti condizioni generali di vendita e acquisto.
2. Il fornitore non ha il diritto di addebitarci costi sostenuti per l'elaborazione di offerte o preventivi, né per tutte le spese sostenute dal fornitore prima della conclusione del contratto.
3. Siamo autorizzati a revocare l'ordine se questo non viene confermato per iscritto dal fornitore entro 8 giorni lavorativi.
4. Se non diversamente specificato nelle presenti condizioni di acquisto o nel nostro ordine, si applicano gli INCOTERM nella versione in vigore al momento della stipula del contratto.
5. Manteniamo il diritto di proprietà e di autore su immagini, disegni, calcoli e altra documentazione. Tale documentazione non può essere divulgata a terzi senza espressa autorizzazione scritta, deve essere utilizzata esclusivamente per la realizzazione del nostro ordine e deve essere restituita al termine dell'evasione dell'ordine senza che venga richiesto. Tale documentazione è vincolata ad obbligo di riservatezza nei confronti di terzi; a tale proposito fare riferimento al paragrafo XI, punto 4.

### **III. Prezzi - termini di pagamento**

1. Il prezzo indicato sull'ordine è vincolante. In assenza di accordi diversi specificati per iscritto, il prezzo si intende comprensivo di consegna "franco fabbrica" e imballaggio. La restituzione dell'imballaggio avviene in seguito ad accordi specifici. Il fornitore non è autorizzato a calcolare alcun tipo di sovrapprezzo per spedizione, deposito, trasporto, assicurazione, dogana o tasse.
2. L'IVA di legge non è inclusa nel prezzo.
3. Come specificato in ogni conferma d'ordine, verranno elaborate solo le fatture che riportano il numero d'ordine indicato sulla conferma d'ordine; il fornitore è tenuto a rispondere di tutte le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza di questo punto a meno che non sia in grado di dimostrare che non è sua la responsabilità.
4. Il prezzo di acquisto verrà da noi corrisposto, salvo diversamente specificato per iscritto, entro 14 giorni a partire dalla consegna e dal ricevimento della fattura con il 3% di sconto oppure entro 30 giorni prezzo pieno dal ricevimento della fattura. Un pagamento si intende puntuale se la data di emissione del pagamento da parte dell'istituto che si fa carico dell'operazione rientra nel termine di pagamento.
5. Ci riserviamo i diritti di compensazione e di ritenzione nella misura prevista dalla legge.

### **IV. Fornitura - termine di consegna**

1. Il fornitore è pienamente responsabile per l'approvvigionamento dei materiali e dei servizi necessari alla fornitura del nostro ordine, anche quando un'eventuale mancanza non è da imputare al fornitore (piena assunzione del rischio di approvvigionamento).
2. Il termine di consegna indicato sull'ordine è vincolante.
  - 2.1. Come data di consegna vale quella nella quale la merce viene effettivamente consegnata all'indirizzo da noi indicato.
  - 2.2. Il fornitore è tenuto a comunicarci tempestivamente per iscritto eventuali circostanze sopraggiunte o di cui è venuto a conoscenza e che non rendono possibile eseguire la consegna nei tempi concordati.
  - 2.3. In caso di ritardo nella consegna abbiamo diritto a far valere i nostri diritti di legge nella misura prevista dalla legge.

### **V. Forza maggiore**

In caso di forza maggiore, come ad esempio disastri naturali, disordini civili, misure ufficiali, interruzione dei trasporti, scioperi, blocchi o interruzioni della nostra attività per cause non imputabili a noi, sia nella nostra azienda che in quella del fornitore o dei suoi fornitori, siamo autorizzati a richiedere una proroga per l'esecuzione del contratto. Se tali circostanze persistono per oltre 3 mesi, siamo autorizzati a recedere dal contratto. Il ritardo della consegna non autorizza il fornitore ad inoltrare alcun reclamo. Eventuali corrispettivi già

ricevuti verranno rimborsati dal fornitore senza indugio.

#### **VI. Trasferimento del rischio - documenti**

1. La consegna deve avvenire franco fabbrica, salvo diversamente concordato per iscritto.
2. Il fornitore è tenuto a indicare il nostro numero d'ordine esatto su tutti i documenti di spedizione e sulle bolle di trasporto; la mancanza di questa informazione ci costringerà nostro malgrado a rallentamenti nell'elaborazione della consegna.

#### **VII. Garanzie, dichiarazioni di qualità da parte del fornitore**

Il fornitore garantisce e dichiara quanto segue:

1. I prodotti forniti soddisfano le specifiche da noi richieste al momento del conferimento dell'ordine. I prodotti sono accompagnati dalla necessaria documentazione, in particolare risultati di test e, su richiesta, schede informative per la sicurezza. Eventuali modifiche devono prima essere concordate.
2. Gli oggetti della fornitura sono conformi alle disposizioni di legge nazionali ed europee in materia di tutela ambientale.
3. Gli oggetti della fornitura sono conformi al più recente stato della produzione e dello sviluppo per quanto riguarda materia e tecnica, alle disposizioni di legge in materia nonché alle disposizioni e ai regolamenti definiti da autorità, associazioni professionali e di categoria.

#### **VIII. Ricerca del vizio - responsabilità per i difetti**

1. Abbiamo l'obbligo di ispezionare la merce entro un termine adeguato per individuare eventuali difetti di qualità e quantità; il termine per l'inoltro di un eventuale reclamo al fornitore è 8 giorni lavorativi a partire dall'accettazione della merce o, in caso di vizi nascosti, a partire dal momento dell'individuazione del vizio.
2. Abbiamo la facoltà di avvalerci in piena misura dei diritti previsti per legge derivanti dai vizi della cosa; in ogni caso abbiamo la facoltà di richiedere al fornitore a nostra discrezione l'eliminazione del vizio o la fornitura di nuova merce. Ci riserviamo il diritto a un risarcimento danni, in particolare in sostituzione della prestazione. Il fornitore è tenuto a rispondere in ogni caso, anche in assenza di colpa, della merce e dei servizi da lui acquistati e da lui forniti.
3. Siamo autorizzati ad eliminare il vizio a spese del fornitore se sussiste un pericolo imminente o una particolare urgenza.
4. Il limite di prescrizione è fissato a 36 mesi a partire dal momento del trasferimento del rischio.
5. I limiti di prescrizione per la responsabilità da vizi della cosa vengono sospesi in presenza

di reclami scritti da parte nostra per vizi della cosa.

#### **IX. Responsabilità da prodotto - esonero - copertura assicurativa per la responsabilità civile**

1. In caso di responsabilità per danno da prodotto imputabile al fornitore, egli è tenuto a esonerarci da richieste di risarcimento danni da parte di terzi a prima richiesta nella misura in cui si stabilisce che la causa rientra nella sua sfera di controllo e organizzazione e lui stesso è responsabile nel rapporto con terzi.
2. Nell'ambito della sua responsabilità per sinistri ai sensi del paragrafo (1), il fornitore è inoltre tenuto a rimborsare qualsiasi spesa ai sensi degli artt. 683, 670 del Codice civile tedesco e artt. 830, 840, 426 del Codice civile tedesco derivanti da o in connessione con un'azione di richiamo da parte nostra. Informeremo il fornitore per quanto possibile e in misura ragionevole circa il contenuto e il volume delle misure di richiamo da eseguire e gli daremo l'opportunità di prendere posizione. Ciò non influirà su altri diritti di legge.
3. Il fornitore si impegna a stipulare un'adeguata assicurazione per responsabilità civile.

#### **X. Diritti di tutela**

1. Il fornitore è tenuto a garantire di non violare alcun diritto all'interno della Repubblica federale tedesca in relazione alla propria fornitura.
2. Se, in caso contrario, dovessimo ricevere reclami da parte di terzi, il fornitore è tenuto a esonerarci da tali diritti su prima richiesta scritta; da parte nostra, noi non siamo autorizzati a stipulare accordi con terze parti senza il consenso del fornitore, in particolare per giungere a un compromesso.
3. L'obbligo di indennizzo del fornitore si riferisce a tutte le spese che dobbiamo necessariamente sostenere o che maturano in relazione al reclamo da parte di terzi.
4. Il limite di prescrizione per tali diritti è fissato a dieci anni a partire dalla stipula del relativo contratto.

#### **XI. Riserva di proprietà - riservato dominio - strumenti - obbligo di riservatezza**

1. La merce sottoposta a riservato dominio rimane di nostra proprietà. Il fornitore esegue modifiche o conversioni su nostro incarico. Se la merce sottoposta a riservato dominio viene lavorata con oggetti di proprietà altrui, guadagniamo la comproprietà della nuova cosa in rapporto al valore della nostra merce (prezzo di acquisto IVA esclusa) rispetto agli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione.
2. Se la merce sottoposta a riservato dominio viene mischiata ad oggetti di proprietà altrui in maniera non più separabile, guadagniamo la comproprietà della nuova cosa in rapporto al valore della merce sottoposta a riservato dominio (prezzo di acquisto IVA esclusa)

rispetto ad altri oggetti mischiati al momento della miscelazione. Se la miscelazione avviene in modo tale da considerare la cosa del fornitore come la cosa principale, si ritiene concordato che il fornitore assegni a noi la comproprietà proporzionale; il fornitore mantiene la proprietà esclusiva o la comproprietà per noi.

3. Il fornitore è tenuto a mantenere la massima riservatezza su tutte le immagini, i disegni, i calcoli e tutta la documentazione e le informazioni fornitegli. Tali informazioni possono essere divulgate a terzi solo previa espressa autorizzazione. L'obbligo di riservatezza permane anche dopo lo scadere del presente contratto; scade solo se e nella misura in cui le informazioni contenute nelle immagini, nei disegni, nei calcoli e nella documentazione fornita diventino di dominio pubblico.
4. Se i diritti di garanzia previsti ai sensi del paragrafo (1) e / o del paragrafo (2) eccedono di oltre il 10% il prezzo di acquisto di tutte le nostre merci in riservato dominio non ancora pagate, saremo obbligati a svincolare i diritti di garanzia a nostra discrezione su richiesta del fornitore.

## **XII. Foro competente - luogo di adempimento - diritto applicabile**

1. Se il fornitore è un commerciante, la nostra sede sarà il foro competente esclusivo; tuttavia, siamo autorizzati a citare in giudizio il fornitore anche nel suo luogo di residenza.
2. Salvo diversamente indicato sull'ordine, la nostra sede è luogo di adempimento.
3. Si applica il diritto della Repubblica federale tedesca; si esclude l'applicazione del diritto di compravendita internazionale (Convenzione ONU).

Herne, 16 giugno 2004